



CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

LICENZA FIDA PASCOLO DEL _____

Prot. n. 288 del 17/4/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta della ditta **COMUNIELLO ANTONIO** nata a Padula il 20.05.1943 e residente in Padula alla Via San Leonardo- codice fiscale CMNNTN43E20G226Z - assunta al prot. gen.le dell'Ente in prot. n. 951, del 6/02/2020;

VISTO il REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL COMUNE DI PADULA, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/09/2017;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 49 del 27/04/2011;

VISTA la nota dell'ASL SA/3-dipartimento di prevenzione-Area della Sanità Pubblica Veterinaria- n. 1957/DP del 6.2.2007, assunta al prot. gen.le dell'Ente in data 8.2.2007 al n. 1351;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 90 del 3.10.2007, avente ad oggetto: "Istituzione e aggiornamento del catasto comunale degli incendi boschivi a norma dell'O.P.C.M. n. 3606/2007, e l'allegato elenco delle particelle percorse dal fuoco;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute, del 28/05/2015: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi ;

VISTA la documentazione integrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTA la L.R. n. 11 del 7.5.1996 e specificamente l'art. 18;

VISTA la L.R. n. 5/1999;

VISTA la legge 353/2000;

VISTO il verbale n.1 del 04/04/2020, della Commissione pascoli per l'anno 2020 ;

VISTO il decreto sindacale nomina responsabile Area Tecnica;

DA' LICENZA

Per quanto di propria competenza alla ditta **COMUNIELLO ANTONIO** nata a Padula il 20.05.1943 e residente in Padula alla Via San Leonardo- codice fiscale CMNNTN43E20G226Z a far pascolare sulle particelle così contraddistinte:

| ditta | foglio | particella | sup assegnata |
|--------------------|--------|------------|---------------|
| COMUNIELLO ANTONIO | 5 | 1 | 09 57 29 |
| | 5 | 2 | 00 26 48 |
| | 5 | 8 | 00 76 69 |
| | 5 | 34 | 00 18 81 |
| | 5 | 35 | 06 00 00 |
| | 5 | 89 | 06 68 94 |
| | 5 | 95 | 00 61 04 |
| | 5 | 132 | 00 17 70 |
| | 5 | 134 | 00 32 90 |



CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

| | | |
|---|-----|----------|
| 5 | 135 | 00 37 10 |
| 5 | 151 | 00 08 96 |
| 5 | 166 | 00 08 00 |
| 5 | 172 | 02 00 00 |
| 9 | 184 | 02 00 00 |
| | TOT | 29 13 91 |

n. 90 capi di bestiame, pari ad un carico di **10,80 U.B.A.**, così suddiviso:

| Tipo di bestiame | Numero capi |
|------------------------------------|-------------|
| BOVINI con più di 2 anni di età | ----- |
| BOVINI con meno di 2 anni di età | ----- |
| BOVINI da 1 a 2 anni di età | ----- |
| PECORE e CAPRE oltre 1 anno di età | --90- |
| AGNELLI e capretti da rimonta | ----- |
| EQUINI sopra l'anno | ----- |
| EQUINI sotto l'anno | ----- |

per l'anno **2020** e secondo le condizioni indicate nel Regolamento Usi Civici approvato con delibera di CC. N. 28 del 12/9/2017, le quali sono accettate integralmente con obbligo di piena osservanza.

DI STABILIRE che i predetti pascoli, come sopra indicati vengono assegnati quale conferma annuale a seguito di richiesta e comunque fino alla data del 30/06/2021.

Manda la presente al messo comunale per la notifica all'interessato:

- **COMUNIELLO ANTONIO** nata a Padula il 20.05.1943 e residente in Padula alla Via San Leonardo-

Copia viene inviata:

1. al locale Comando di Polizia Municipale;
 2. alla locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato,
- per il controllo e la vigilanza di competenza.

Ai sensi del Regolamento Usi Civici approvato con delibera di C.C. N. 28 del 12/9/2017:

- L'esercizio di pascolo è soggetta all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel piano di assestamento forestale in concomitanza delle P.M.P.F. - art. 46 allegato "C" alla L.R. 11/96;
- Il pascolo è vietato sulle aree di cui all'art. 12;
- E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3;
- I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due;



CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

- E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, cos' come asportare dai pascoli fieno, erba, stame, letame e legna secca;
- Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;
- La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di bestiame ovino;
- L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito;
- La fida stabilita deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;
- Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

AVVERTENZE:

In ottemperanza a quanto riportato nella citata nota dell'ASL SA servizio Veterinario prot. 19057/DP del 6.2.2007 le disposizioni per la movimentazione sono le seguenti:

1. Il trasferimento sui pascoli del bestiame bovino, bufalino, ovicaprino, suino ed equino è consentito previo accertamento clinico favorevole, eseguito dal Veterinario Ufficiale nei tre giorni precedenti la partenza il cui esito è riportato sul Mod 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali", previsto dall'art. 42 del RPV;
2. Tutti gli ovicaprini devono essere sottoposti a trattamento vaccinale contro la Blue_tongue nei tempi e nei modi previsti. Tali interventi vaccinali devono essere riportati sul citato mod 7;
3. Oltre che dal Mod 7 i bovini, bufalini e ovicaprini devono essere scortati dal modello 2/33 che attesti che si tratti di allevamento ufficialmente indenne da TBC, BRC e LEB;

prima di trasferire il bestiame al pascolo, dovrà trasmettersi a questo Ente debita "comunicazione di trasferimento bestiame" indicando il periodo di pascolamento nelle località assegnate;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Michele TAMBURINI

